



COMUNE DI
SERRAVALLE PISTOIESE

*Regolamento comunale per la
celebrazione dei matrimoni civili
e per i riti di unione civile*



INDICE

ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

ART. 2 - Funzioni

ART. 3 - Luogo e orario della celebrazione (riferimento alle lettere a-b-c-d del precedente ART.1)

ART. 4 -Tariffe

ART. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo

ART. 6 - Organizzazione del servizio

ART. 7 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio dell'interprete

ART. 8 - Disposizioni finali

ART. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

ART. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e l'organizzazione delle attività inerenti la celebrazione dei Matrimoni Civili e dei riti di Unione Civile nel Comune di Serravalle Pistoiese nelle seguenti strutture dell'Ente individuati come luoghi eletti a "**Casa Comunale** ", nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 106-116 del Codice Civile :
 - a) ROCCA DI CASTRUCCIO SERRAVALLE PISTOIESE;
 - b) PALAZZO COMUNALE-SALA CONSILIARE CASALGUIDI;
 - c) PALAZZO COMUNALE SERRAVALLE PISTOIESE CAPOLUOGO;
 - d) EX-ORATORIO DELLA VERGINE ASSUNTA IN SERRAVALLE PISTOIESE CAPOLUOGO;
 - e) IMMOBILI (VEDI ART. 6 COMMA 4)/ STRUTTURE RICETTIVE, anche di proprietà privata presso i quali istituire una sede distaccata dell'ufficio di Stato Civile, acquisiti alla disponibilità comunale attraverso accordo con carattere di ragionevole continuità per il periodo di durata previsto in convenzione con il privato (contratto di comodato d'uso gratuito);
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita ai cittadini, così come previsto dal Codice Civile e dal vigente regolamento dello Stato Civile (D.P.R. N.296/2000);
3. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati, può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.
4. Le previsioni contenute nel presente Regolamento, si applicano anche ai riti di Unione Civile, nei confronti dei quali deve intendersi riferito tutto quanto esplicitato in forma di matrimonio civile, conformemente al dettato normativo Legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamento delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" e D.P.C.M. 23 luglio 2016 N.114.

ART. 2 - Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni e unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1 del D.P.R. 03/11/2000, N.396.
2. La delega alla celebrazione del singolo matrimonio o unione civile può essere concessa, a giudizio del Sindaco anche a cittadini italiani che abbiano i requisiti per le elezioni a consigliere comunale e che non siano incompatibili nei termini di Legge previa istanza sottoscritta dalle parti, presentata all'Ufficio di Stato Civile almeno 60 giorni prima della data fissata per la celebrazione.
3. L'Ufficiale di Stato Civile nel celebrare il matrimonio/unione civile, dovrà indossare abbigliamento sobrio, rispettoso del decoro, della carica e della circostanza e deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 396/2000. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e /o religiosi.

ART. 3 - Luogo e orario della celebrazione (riferimento alle lettere a-b-c-d del precedente ART.1)

1. I matrimoni civili e i riti di unione civile saranno celebrati nei luoghi indicati al precedente ART.1.
2. Il matrimonio civile e i riti di unione civile in base alla scelta dei nubendi / parti sono celebrati, nel rispetto dei giorni e degli orari come disciplinati da atto adottato dalla Giunta Comunale e comunque subordinato alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione nonché alla disponibilità compatibilmente con le esigenze istituzionali, della sala/luogo richiesti.
3. Le celebrazioni sono comunque tassativamente sospese durante le seguenti festività:
 - 1 e 6 Gennaio
 - Domenica di Pasqua ed il giorno successivo(Lunedì dell'Angelo)

- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- 15 Agosto
- 19 Agosto (Santo Patrono)
- 1 Novembre
- 8, 24,25,26 e 31 Dicembre

ART. 4 - Tariffe

1. Per la celebrazione di matrimoni/unioni civili, secondo le modalità disciplinate dall'art.3 del presente regolamento, è dovuta una tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, di norma con l'approvazione del bilancio di previsione.

ART. 5 - Prescrizioni per l'utilizzo (locali individuati all'art. 1 lettere a-b-c-d)

1. Nei luoghi di proprietà comunale ai nubendi e/o soggetti da questi autorizzati è consentito di arricchire con addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione previo accordo con il personale a presidio delle sedi e nei limiti fisici consentiti dal luogo prescelto, purché vengano mantenute le condizioni di sicurezza dei siti.
2. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti, petali di fiori ed altro all'interno ed all'esterno dei locali adibiti alla celebrazione; è altresì vietato l'uso di candele, ceri, razzi od altro materiale pirotecnico all'interno/esterno delle sale utilizzate per il matrimonio/Unione civile.
3. Nulla osta alla presenza alla cerimonia di animali da affezione, purché sotto la diretta responsabilità di un incaricato il quale dovrà vigilare sul loro comportamento. Non sono ammessi voli di colombe, farfalle o simili.
4. E' vietato organizzare momenti di rinfresco ed intrattenimento successivi alla celebrazione all'interno ed esterno degli spazi di proprietà comunali.
5. Qualora vengano trasgredite le sopra citate disposizioni saranno addebitate ai soggetti richiedenti le sale/luoghi per la celebrazione civile una somma a titolo di rimborso per le spese eventualmente sostenute dall'Ente per il ripristino dei luoghi/locali.
6. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione l'ammontare degli stessi saranno addebitati ai soggetti richiedenti la sala.
7. Non saranno ammessi riti o modalità celebrative diverse da quelle previste dal canonico rito civile se non concordate preventivamente con l'ufficiante. La sala o luogo dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione. Il Comune di Serravalle Pistoiese si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
8. Per l'utilizzo degli spazi riguardanti l'EX ORATORIO DELLA VERGINE ASSUNTA e LA ROCCA DI CASTRUCCIO i partecipanti al rito dovranno seguire scrupolosamente le prescrizioni di comportamento usuali per i visitatori.
9. Nel caso di celebrazioni effettuate nella ROCCA DI CASTRUCCIO ed EX-ORATORIO DELLA VERGINE ASSUNTA, considerata la peculiarità dei luoghi,relativamente alla loro staticità, qualora necessitassero interventi di manutenzione straordinaria i nubendi/parti accettano i siti nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della celebrazione compresa la presenza di eventuali strutture. In particolare nel periodo estivo presso la Rocca potrebbero essere presenti strutture allestite per manifestazioni programmate.

ART. 6 - Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.
2. L'Ufficio di Stato Civile darà in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
3. Per quanto riguarda l'organizzazione dettagliata circa tariffe, orari, modalità, termini di presentazione della richiesta e della prenotazione dei locali per la celebrazione di matrimonio e unione civile vengono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Tutti gli atti conseguente alla concessione in comodato d'uso gratuito al Comune ubicati in strutture ricettive, ville di particolare valore storico, architettonico, ambientale, artistico o turistico presenti sul territorio comunale ai fini di celebrazione di matrimoni o unione civile saranno disciplinate con atti di Giunta Comunale e determinazioni del Funzionario Responsabile.

ART. 7 - Matrimonio o unione civile con l'ausilio dell'interprete

1. Nel caso i nubendi, le parti i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio, di comprendere la lingua italiana.
2. Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R.396/2000 , al reperimento del quale dovranno provvedere i nubendi stessi.
3. L'eventuale interprete dovrà presentarsi davanti l' Ufficiale di Stato civile almeno 5(cinque) giorni prima della celebrazione del matrimonio, esibendo un documento in corso di validità per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico sottoscrivendo, alla presenza dei nubendi, apposito verbale sulla capacità ad effettuare la traduzione richiesta.

ART. 8 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia :

- Codice Civile ;
- D.P.R. 3/11/2000 N. 396 ;
- D.lgs 18/08/2000 N. 267;
- Lo Statuto Comunale .

ART. 9 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento viene pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Da tale data saranno abrogate tutte le disposizioni con esso contrastanti, il presente Regolamento non verrà applicato sui matrimoni/unioni civili già autorizzati.